



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Francesco Paolo Romanelli

BARI, 4 MARZO 2022



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2022

Presidente
Francesco Paolo Romanelli

Bari, 4 marzo 2022

SOMMARIO

1.	L'ATTIVITÀ DELLA SEZIONE.....	pag.	3
1.1	Premessa	pag.	3
1.2	Il contenzioso nelle materie di contabilità pubblica	pag.	7
1.3	I conti giudiziali.....	pag.	21
1.4	Il contenzioso pensionistico.....	pag.	25
2.	LE NOVITÀ LEGISLATIVE.....	pag.	35
3.	LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE	pag.	39
4.	LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE	pag.	45
5.	LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI.....	pag.	51
	TABELLE STATISTICHE.....	Pag.	55

1. L'ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

1.1 Premessa

Nello scorso anno, nonostante la perdurante vigenza delle limitazioni normative di contrasto all'emergenza pandemica, l'attività della Sezione si è svolta regolarmente, senza interruzioni di sorta registrandosi, peraltro, un deciso incremento della produttività.

Come si riferirà più dettagliatamente nei successivi paragrafi, nei due diversi ambiti di attività giurisdizionale ad istanza di parte (giudizi di responsabilità amministrativo-contabile e giudizi pensionistici) sono stati definiti complessivamente più di 1.100 giudizi, con un sensibile incremento (più del doppio) rispetto al 2020 e con un conseguente forte abbattimento dell'arretrato accumulatosi in detto anno, soprattutto nel contenzioso pensionistico che è stato in pratica dimezzato, riducendosi a livelli del tutto fisiologici.

Le udienze di discussione dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile si sono svolte tutte "in presenza" con l'osservanza di apposite "linee guida" adottate dal sottoscritto in data 8 maggio 2020, ai sensi dell'art. 85, comma 3 del decreto-legge n. 18/2020, la cui efficacia, permanendo lo stato di emergenza, è stata prorogata per l'intero 2021 (ed ancora all'attualità) con successivi provvedimenti legislativi, dell'ultimo dei quali si dà conto al successivo paragrafo n. 2.

Quanto, invece, al contenzioso pensionistico, le udienze sono state tenute, nella grande maggioranza, "sugli atti", avendo previsto il comma 5 del sopracitato art. 85 del decreto-legge n. 18/2020 che, per tutto il periodo emergenziale, i giudizi dovessero essere definiti senza discussione orale, sulla base, per l'appunto, "*... degli atti depositati...*", salvo diversa espressa richiesta di una delle parti (c.d. "processo cartolare coatto"), nel qual caso, i giudizi sono stati discussi in pubblica udienza con l'osservanza delle sopracitate "linee guida".

Nel corso del 2021 il nostro Organo di autogoverno ha ridimensionato l'organico di diritto della Sezione: a fronte di quello precedente, che prevedeva 9 magistrati oltre al Presidente (ma che non è stato, tuttavia, mai coperto nella sua totalità), la nuova dotazione organica contempla 6 magistrati, oltre al Presidente e ad un Presidente aggiunto.

La novità, come si può notare, sta nella innovativa previsione (invero molto apprezzata) di un posto di Presidente aggiunto (nominato in corso d'anno nella persona del collega Pasquale Daddabbo, già assegnato a questa Sezione, promosso *medio tempore* alla qualifica di Presidente di sezione) e nella soppressione di 3 posti nell'organico di diritto dei giudici.

In buona sostanza, mentre nei primi sei mesi dell'anno la Sezione ha funzionato - in sottorganico rispetto alla precedente dotazione - con sei giudici, oltre al sottoscritto (i Consiglieri Daddabbo, Iacubino e De Corato, il 1° Referendario Fratini e i Referendari Mazzieri e Costa), nel secondo semestre, a seguito del trasferimento ad altro Ufficio del 1° Referendario Fratini e della citata promozione del collega Daddabbo) son rimasti in servizio soltanto 4 giudici (rispetto ai 6 previsti dalla nuova pianta organica).

A tale precaria situazione è stato posto parziale rimedio soltanto nello scorcio dell'anno con l'applicazione temporanea del Referendario Piacente, in servizio presso la locale Sezione regionale di controllo e con l'assegnazione del Consigliere Picuno, posticipata, tuttavia, al 1° febbraio del corrente anno.

Sicché, solo da quest'ultima data può dirsi che è stata assicurata l'integrale copertura del nuovo ridimensionato organico, sebbene non nella sua pienezza, stante - come detto - la natura aggiuntiva (e, quindi, non con pieno carico) dell'assegnazione della collega Piacente.

Mi sono dilungato su tali vicende perché esse, alla luce dei soddisfacenti risultati raggiunti, danno viepiù dimostrazione del notevole impegno profuso dai colleghi e dal personale di segreteria (che ha operato e continua ad operare in regime di parziale *smart working*), che merita, pertanto, il mio grato e pubblico riconoscimento.

L'unico settore di attività che continua a manifestare qualche criticità è quello dei conti giudiziali, a causa, principalmente, dell'imponente volume dei conti depositati annualmente, in rapporto alla limitata consistenza organica del personale di magistratura e, soprattutto, del personale amministrativo di revisione.

Va, però, detto che nel corso del 2021, la completa riorganizzazione del settore iniziata nel 2019, l'ingresso di nuovo personale di revisione qualificato e, da ultimo, l'affidamento delle funzioni direttive in materia al Presidente aggiunto Daddabbo, ha dato i suoi primi frutti, registrandosi qualche leggero miglioramento nel numero dei conti scaricati a seguito di istruttoria e di quelli deferiti all'esame collegiale.

Sono trascorsi ormai cinque anni dacché i giudizi sono celebrati in conformità alla disciplina recata dal "Codice di giustizia contabile", approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, emanato in attuazione della delega conferita con l'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ed entrato in vigore nello scorcio del 2016 (in prosieguo, anche, soltanto, "Codice" o "c.g.c."), quale emendata dal d.lgs. 7 ottobre 2019 n. 114 (c.d. "Decreto correttivo") emanato in attuazione del comma 6 della norma di delega, onde può affermarsi che l'applicazione delle nuove regole processuali costituisce oramai sicuro e consueto punto di riferimento per il giudice, per le parti e per la segreteria.

Entro qualche mese, dopo cinque anni di sperimentazione, dovrebbe essere dato avvio, con un provvedimento del Presidente della Corte in corso di approvazione, alla gestione del processo in forma completamente digitalizzata, mediante l'esclusivo utilizzo della piattaforma informatica (denominata GIU.DI.CO) e la conseguente eliminazione, salvo alcune limitate eccezioni, della trasmissione e/o del deposito di documentazione cartacea.

1.2 Il contenzioso nelle materie di contabilità pubblica

Nel corso del 2021 sono stati introdotti complessivamente 56 nuovi giudizi (a fronte dei 49 del 2020), di cui 49 ad istanza della Procura regionale (47 atti di citazione per responsabilità amministrativo-contabile e 2 ricorsi per resa di conto ex art. 141 c.g.c.), 6 giudizi ad istanza di parti private e 1 giudizio di conto ad istanza del magistrato relatore.

Non sono state proposte dalla Procura regionale domande cautelari di sequestro conservativo *ante causam*.

Sono state tenute 50 udienze, di cui 31 pubbliche e 19 camerale (nel 2020 le udienze erano state, nel complesso, 27), nelle quali sono stati iscritti a ruolo 126 giudizi (104 l'anno precedente), venendone definiti 106, a fronte dei 54 del 2020 (+ 96,3%).

Le sentenze di condanna sono state 42 (23 nel 2020), per un danno complessivo accertato pari a 6,3 milioni di euro circa, mentre quelle di definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8 del Codice sono state 13 rispetto alle 4 del 2020 (le istanze per accedervi sono state, invece, 11 e in pari numero i decreti emessi ex art. 130, comma 6 c.g.c.: 9 di accoglimento e 2 di rigetto).

Questo speciale "*...rito abbreviato...*", che costituisce una delle principali novità introdotte dal codice (assimilabile, per certi versi, al c.d. "patteggiamento" del processo penale), consente, in buona sostanza, al convenuto in giudizio per fattispecie di responsabilità che non abbiano comportato un suo doloso arricchimento, di chiedere che la controversia, previo concorde parere del Pubblico ministero, sia definita, in primo grado, mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria avanzata con l'atto di citazione.

A distanza di 5 anni dall'entrata in vigore del Codice, inizia ad apprezzarsi, almeno qui in Puglia, quell'effetto deflattivo del contenzioso (con il conseguente "*...immediato incameramento di importi rilevanti nelle casse pubbliche...*") in vista del quale il legislatore della riforma ha dichiaratamente previsto questo nuovo istituto processuale, tenuto

conto che nello scorso anno le istanze di rito abbreviato hanno riguardato il 23% circa dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile introdotti dalla Procura regionale e che sono stati immediatamente introitati nelle casse pubbliche, per effetto delle pronunciate sentenze definitive, 215 mila euro circa, a fronte dei 47 mila euro del 2020 e dei 26 mila euro del 2019.

Le sentenze di assoluzione sono state 28, mentre sono state emesse 6 decisioni a contenuto promiscuo (in parte di condanna e in parte di assoluzione); le sentenze di mero rito o che hanno definito il giudizio accogliendo l'eccezione preliminare di prescrizione del danno sono state, nel complesso, 14.

Una sola sentenza si riferisce ad un giudizio ad istanza di parte ex art. 172 c.g.c. (gli altri giudizi introdotti ad iniziativa di parti private sono stati definiti con ordinanze decisorie, vertendo le stesse in materia cautelare).

Le ordinanze istruttorie o di natura processuale sono state, invece, 23.

Quanto alla natura del rapporto di servizio dei soggetti convenuti in giudizio, si evidenzia una pressoché identica suddivisione tra dipendenti statali, amministratori e dipendenti degli enti locali (e, tra questi, nello specifico, di quelli dei comuni), e dipendenti (sia medici che appartenenti ad altre aree) delle AA.SS.LL.

Un cospicuo numero di giudizi ha riguardato, come negli scorsi anni, soggetti privati percettori di contributi e finanziamenti pubblici.

Trattasi, per la maggior parte, di contributi elargiti dall'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché di finanziamenti concessi nell'ambito di progetti operativi nazionali e regionali (PON e POR), da Fondi strutturali comunitari, ovvero, da INVITALIA, ai sensi delle leggi n. 95/1995 e n. 185/2000 recanti, rispettivamente, interventi per favorire l'imprenditoria giovanile, l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego.

La peculiarità di siffatta tipologia di illeciti risiede nel fatto che - in conformità ad un ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, condiviso anche dalla Corte di cassazione - la responsabilità amministrativa viene ravvisata direttamente in capo al

soggetto privato (sia questa persona fisica o giuridica) che ha percepito o utilizzato indebitamente il contributo o il finanziamento pubblico, in assenza, quindi, di un preconstituito rapporto di impiego o di servizio con l'amministrazione danneggiata.

Secondo tale indirizzo, infatti - superandosi interpretativamente vecchi schemi concettuali - ciò che è dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti non è affatto (o soltanto) l'esistenza di un preesistente rapporto di impiego e/o di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato, bensì la natura pubblica delle risorse attribuite e la loro finalizzazione alla realizzazione di un programma di interesse parimenti pubblico.

La riferita giurisprudenza è, inoltre, costante nel ritenere che nell'ipotesi in cui il beneficiario del finanziamento pubblico abbia - come frequentemente accade - struttura societaria o associativa, l'azione risarcitoria ben può essere esercitata anche nei confronti della persona fisica che riveste la qualità di amministratore/rappresentante legale, o nei confronti del quale sia riconoscibile la qualità di effettivo *dominus* della persona giuridica, poiché, in tal caso, la percezione del contributo con mezzi fraudolenti, ovvero la sua successiva distrazione dalle finalità di interesse pubblico, fa assumere a costui un rilievo autonomo e una propria soggettività nella gestione delle pubbliche risorse, che trascende l'assetto societario o associativo.

Al riguardo, merita, tuttavia, di essere evidenziato che nello scorso anno la Sezione ha avuto modo di ribadire (cfr. ad es. Sent. n. 956/2021 - est. Costa) il proprio consolidato orientamento secondo cui la domanda risarcitoria va dichiarata inammissibile per difetto d'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c., laddove l'amministrazione danneggiata (che normalmente agisce anch'essa in parallelo e, spesso, anticipatamente per il recupero dell'indebito nei confronti del percettore del finanziamento pubblico) si sia già dotata, anteriormente all'introduzione del giudizio dinanzi alla Corte dei conti, o nelle more della sua celebrazione, di un titolo esecutivo (amministrativo), per un importo pari o superiore a quello del danno dedotto in giudizio, palesandosi, in tal caso, del tutto priva di utilità pratica (e non improntata a criteri di economia processuale)

l'acquisizione di un ulteriore titolo di natura giudiziale avente lo stesso regime di attuazione coattiva.

Si segnalano, qui di seguito, alcune delle più significative sentenze pronunciate per entità della condanna.

- Sentt. n. 930/2021 e 931/2021 (est. Costa) con le quali l'amministratore di fatto di due imprese calzaturiere salentine è stato condannato al pagamento in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) della complessiva somma di 1,45 milioni di euro circa (di cui 540 mila euro circa in solido con una di esse) per l'illecito utilizzo dei finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 448/1992, recante interventi per lo sviluppo delle aree disagiate del mezzogiorno.

- Sent. n. 830/2021 (est. Costa) con cui il rappresentante legale di un'emittente televisiva locale è stato condannato, a titolo personale, al pagamento della somma di 789 mila euro circa in favore del MISE per l'illecito ottenimento del contributo previsto dalla legge n. 448/1998.

- Sentt. nn. 269/2021 e 739/2021 (estt. Costa e Fratini) con le quali i legali rappresentanti di due fittizie imprese operanti nel settore dei "call center" e delle vendite "porta e porta" (la prima) e dei "servizi di pulizia civile" (la seconda) sono stati condannati al pagamento della somma complessiva di 500 mila euro circa nei confronti della Regione Puglia, per il fraudolento ottenimento dei finanziamenti erogati nell'ambito del POR Puglia 2007/2013, recante incentivi per l'assunzione di personale di sesso femminile.

- Sentt. nn. 773/2021 e n. 789/2021 (est. Mazzieri) con le quali il responsabile di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) è stato condannato al pagamento in favore di AGEA della complessiva somma di 612 mila euro circa, quale autore di un'estesa attività truffaldina che aveva consentito l'indebita elargizione ad alcuni suoi parenti agricoltori di contributi a valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), dei quali si era personalmente appropriato.

- Sent. n. 477/2021 (est. Costa) con la quale il rappresentante legale di una società operante nel settore ittico è stato condannato al pagamento nei confronti della Regione Puglia della somma di 794 mila euro circa, per l'indebita ottenimento e l'illecito utilizzo di un finanziamento regionale di pari importo a valere su fondi europei stanziati per incentivare la "trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico".

- Sent. n. 994/2021 (est. Daddabbo) con la quale una società cooperativa destinataria di un contributo pubblico per sostenere l'acquacoltura, a valere anch'esso su fondi europei, e il suo legale rappresentante sono stati condannati a pagare, in solido tra loro, l'importo di 126 mila euro per l'indebita utilizzo del finanziamento ricevuto; è stata, al riguardo, ritenuta irrilevante la circostanza che in sede penale fosse stata disposta l'archiviazione del procedimento per il reato di truffa avendo la società dimostrato di aver effettuato spese di importo pari a quelle previste nel progetto ammesso a finanziamento, nella considerazione che tali spese riguardavano l'acquisto di beni in parte diversi da quelli previsti dal progetto originariamente presentato e che l'impianto di acquacoltura non risultava essere mai stato completato e messo in funzione.

Non sono mancati i giudizi nei confronti di amministratori e dipendenti pubblici, percettori o erogatori di indebiti compensi, assuntori di incarichi retribuiti esterni non autorizzati o autorizzabili, ovvero resisi responsabili di reati contro la Pubblica amministrazione o di attività gestorie foriere di danno erariale improntate a grossolana negligenza.

Di seguito, una sintetica casistica.

- Sent. n. 144/2021 (est. Daddabbo) con la quale un dipendente scolastico è stato condannato al pagamento della somma di 82 mila euro circa a titolo di emolumenti indebitamente percepiti per l'espletamento di attività estranea al servizio non autorizzata.

- Sent. n. 345/2021 (est. Mazzieri) concernente la condanna di una funzionaria comunale per l'indebita liquidazione del rimborso delle spese legali sostenute dal Sindaco all'esito

di un processo in cui questi era imputato per fatti estranei alla esercitata funzione, peraltro conclusosi con declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di remissione della querela.

- Sent. n. 239/2021 (est. Iacubino) con la quale due funzionari comunali responsabili del servizio Tributi sono stati condannati al pagamento in favore dell'ente della somma complessiva di 106 mila euro circa, corrisposta ad una cooperativa incaricata di attendere al servizio delle pubbliche affissioni, nonostante il suo espletamento rientrasse tra le prestazioni accessorie cui era tenuta, sulla base del contratto d'appalto in essere, l'impresa assuntrice dell'incarico di agente della riscossione dei tributi locali.

- Sent. n. 772/2021 (est. Costa) con la quale due amministratori di una società di servizi *in house* interamente controllata dal Comune di Bari sono stati condannati al pagamento di 72 mila euro ciascuno, pari all'indebito esborso da questa sostenuto (per canoni, oneri di transazione e spese legali) in conseguenza della stipula di un contratto di locazione (autorizzato con deliberazione nell'imminenza della scadenza del mandato, poi revocata dagli amministratori subentranti) di un immobile da adibire a sede sociale del tutto ed evidentemente inidoneo allo scopo.

- Sent. n. 729/2021 (est. De Corato) recante condanna di un dipendente di un istituto scolastico al pagamento dell'importo di 264 mila euro circa per l'ammanco di pari importo accertato nella gestione dei servizi di segreteria.

- Sent. n. 1035/2021 (est. Mazzieri) recante condanna di un funzionario dell'INPS al pagamento della somma indebitamente percepita in conseguenza della falsa rendicontazione di spese di missione.

Strettamente connessa ai pregiudizi derivanti dalla commissione di reati è la tematica del danno all'immagine subito dall'amministrazione in conseguenza di siffatte condotte illecite che è, in molti casi, più grave di quello propriamente patrimoniale, che può addirittura difettare (come accade in molti casi di concussione), ingenerandosi

nell'opinione pubblica una diffusa, quanto deleteria, sfiducia nei confronti degli apparati pubblici e dei suoi agenti.

In tali casi, agli autori del reato, sempreché condannati con sentenza irrevocabile, viene anche imputato, a norma dell'art. 17, comma 30-ter del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, come successivamente modificato e integrato (che ha recepito un risalente indirizzo pretorio della giurisprudenza contabile) tale pregiudizio di natura non patrimoniale, sottospecie, per l'appunto, di danno alla reputazione dell'ente di appartenenza, che viene presuntivamente quantificato, in conformità alla novella recata dalla legge n. 190/2012, in misura pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepite.

Ne costituisce esempio la condanna al pagamento della complessiva somma di 21 mila euro inflitta, a tale titolo, agli amministratori di un comune salentino, in conseguenza di reati di peculato, concussione e corruzione commessi nell'esercizio delle funzioni (Sent. n. 941/2021 - est. Iacubino).

Al riguardo, si ritengono meritevoli, altresì, di citazione le seguenti sentenze con le quali non è stata condivisa la prospettazione accusatoria.

- Sent. n. 162/2021 (est. Iacubino) secondo cui l'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 introdotto dalla legge n. 190/2012 che - ai fini della liquidazione del danno all'immagine - prevede il criterio del c.d. "doppio tangenzio", ha carattere sostanziale, sicché, in assenza di una norma di pari rango gerarchico che ne affermi l'efficacia retroattiva, questa non può trovare applicazione con riguardo a fattispecie di responsabilità verificatesi antecedentemente alla sua entrata in vigore; né tale retroattività può discendere dal principio del *favor rei* di cui all'art 25, comma 2, della Costituzione e all'art. 2 c.p., che non è applicabile al di fuori del diritto punitivo strettamente inteso, nel cui ambito è stato elaborato e recepito positivamente e nel quale non rientrano i giudizi di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti.

- Sentt. nn. 574/2021 e 767/2021 (est. Daddabbo) secondo cui è da escludersi la responsabilità amministrativa a titolo di danno all'immagine a norma dell'art.17, comma 30-ter del decreto-legge n. 78/2009, per assenza dell'elemento oggettivo, nel caso in cui il pubblico dipendente o amministratore sia stato condannato per reati diversi da quelli previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, previsti dall'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (a sua volta richiamato dalla suddetta norma); è stato all'uopo osservato che tale interpretazione, ancorata, mediante rinvio ricettizio, ad un riferimento normativo certo e circoscritto, consente di evitare che la perimetrazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione sia rimessa di volta in volta alla valutazione discrezionale del singolo giudice, con possibili decisioni tra loro contrastanti.

Ugualmente passibili di essere chiamati a rispondere di danno all'immagine (oltre, ovviamente, al danno patrimoniale) sono i dipendenti che attestino falsamente la loro presenza in servizio (i c.d. "furbetti del cartellino"), sulla base, tuttavia, di una diversa fonte normativa (art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001) e di differenti presupposti, non essendo richiesta, per tale fattispecie, la previa pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna in sede penale.

In proposito, meritano di essere segnalate le seguenti due sentenze, nelle quali viene operata un'ampia ricostruzione del quadro normativo ed affermati interessanti principi di diritto.

- Sent. n. 165/2021 (est. De Corato) recante condanna al pagamento di 43 mila euro circa, a titolo di danno patrimoniale e all'immagine, di un dipendente del Comune di Brindisi per la reiterata falsa presenza in servizio attuata mediante l'uso illegittimo del *badge* da parte di colleghi compiacenti; all'uopo è stato ritenuto che:

- la fattispecie contemplata dall'art. 55 *quinquies*, del d.lgs. n. 165/2001, presenta indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista dall'art. 17, comma 30-ter del decreto-legge n. 78/2009, assumendo valenza di norma speciale,

contemplata *ad hoc* dal legislatore, al fine di sanzionare specificatamente il riprovevole fenomeno dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, mediante l'azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all'immagine) derivatone all'amministrazione di appartenenza, anche prescindendo dall'accertamento, con sentenza definitiva, di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine (così come diversamente previsto, per l'appunto, dall'art. 17, comma 30-ter del decreto-legge n. 78/2009);

- costituiscono prove dirette quelle derivanti dal confronto tra i dati delle presenze in ufficio e quelli desunti dai tabulati telefonici in merito alle celle agganciate dalle utenze in uso al convenuto, escludendosi, conseguentemente, che siffatta tipologia di riscontri possa essere ricondotta a mero "...dato indiziario...";

- la confisca penale è misura di sicurezza patrimoniale repressiva che non è assimilabile agli effetti recuperatori della condanna per responsabilità amministrativa, poiché, in relazione a quest'ultima, l'ordinamento non mira a tutelare gli interessi generali della collettività presi a riferimento nel procedimento penale, ma a consentire la riparazione di un pregiudizio economico, stante la sua natura prevalentemente risarcitoria e non punitiva, onde non è prospettabile alcuna situazione di *bis in idem*.

- Sent. n. 867/2021 (est. Iacubino) concernente episodi di assenteismo diffuso presso una ASL, con la quale è stato statuito che:

- l'illecito amministrativo si configura con l'automatico allontanamento dall'ufficio o dalla sede di lavoro senza alcuna giustificazione, anche con la semplice omissione di timbratura dell'uscita;

- l'alterazione o la manomissione del sistema di rilevazione delle presenze può soltanto costituire un elemento aggiuntivo ma non essenziale, in quanto il comportamento di omessa timbratura del cartellino, inducendo in errore la propria amministrazione, costituisce atteggiamento fraudolento tale da integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità erariale;

- i vari casi in cui è consentito assentarsi dal posto di lavoro (per l'intera giornata o per brevi periodi) sono subordinati ad autorizzazione specifica, e devono essere, in ogni caso, oggettivamente rilevabili e documentati;
- l'assenteismo compromette, in via generale, il principio di buon andamento e il prestigio della Pubblica amministrazione, lede, sul piano della singola amministrazione, l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni sottese al contratto di lavoro del dipendente pubblico, la cui retribuzione è finanziata con risorse della collettività e, in ultimo, nuoce all'efficienza nel settore pubblico ed è indice evidente di scarsa produttività;
- la liquidazione della retribuzione da parte dell'ente-datore di lavoro a fronte di periodi caratterizzati dalla mancata prestazione lavorativa, se sotto il profilo civile configura la lesione dell'equilibrio patrimoniale del rapporto di scambio, sotto il profilo amministrativo-contabile è foriera di un danno alle finanze della Pubblica amministrazione:
 - in caso di assenza non giustificata dal servizio, il danno erariale è pari alla spesa sostenuta dal datore di lavoro pubblico per la liquidazione della retribuzione corrisposta al dipendente assenteista, fatti salvi eventuali, ulteriori, danni (quali quello da disservizio, o all'immagine).

Altre tre sentenze di condanna al risarcimento del solo danno patrimoniale, non avendo la Procura regionale dedotto anche un danno all'immagine, hanno riguardato un dipendente comunale, due dipendenti di una ASL e un militare; in quest'ultimo caso l'assenza fraudolenta era imputabile alla produzione di falsi certificati medici e l'importo della condanna è stato di 16 mila euro circa (Sentt. nn. 576/2021, 741/2021 e 744/2021 - estt. Costa, Daddabbo e De Corato).

Ovviamente, le pronunce emesse dalla Sezione nel corso dell'anno passato hanno riguardato ulteriori e diverse tipologie di fattispecie dannose, tra le quali spicca - per entità del pregiudizio patito dall'erario pubblico e per il numero dei giudizi celebrati - quella, invero ricorrente, del mancato riversamento nelle casse comunali delle somme riscosse dagli agenti della riscossione di tributi locali (Sentt. nn. 237/2021, 774/2021,

1021/2021 e 1097/2021 - estt. Iacubino, Fratini, Costa e Mazzieri), per un importo complessivo di 473 mila euro circa, ancorché di difficile recupero in sede esecutiva per il notorio stato di decozione, ovvero di fallimento, delle società condannate e di incapienza patrimoniale dei loro amministratori).

Tra di esse, meritano, inoltre, di essere segnalate, per gli interessanti principi di diritto affermati, anche su questioni di carattere squisitamente processuale, le seguenti pronunce.

- Sent. n. 1018/2021 (est. Costa) secondo cui, in fattispecie di danno concernente l'illecita percezione di retribuzione da parte di docenti per incarichi di insegnamento ottenuti mediante l'utilizzo di titoli falsi, il criterio di collegamento per il radicamento della competenza territoriale è quello del luogo in cui si è svolta la condotta illecita, ovvero l'utilizzo del titolo falso e l'espletamento della docenza, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il titolo falso sia stato confezionato in un luogo diverso da quello in cui è stata svolta l'attività didattica; è stato altresì affermato che - stante il carattere pacificamente non pubblico degli istituti scolastici paritari e della natura privatistica del rapporto di lavoro - non sussiste alcun rapporto di servizio nei riguardi dei docenti idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, a nulla rilevando l'eventualità che l'istituto paritario possa godere di contribuzioni pubbliche.

- Sent. n. 1099/2021 (est. De Corato) secondo cui, in caso di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., il convenuto va condannato al pagamento delle spese, atteso che, tale norma, al comma 8, statuisce che "*...Il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese...*" non ponendo, dunque, alcun limite in ordine alla loro imputazione, come previsto, invece, per le ipotesi di estinzione del processo ai sensi degli artt. 110, comma 7 e 111, comma 8 c.g.c.; per converso, la circostanza che il convenuto abbia richiesto ed accettato di definire il giudizio mediante il pagamento in misura ridotta del danno contestato, consente di assimilare la sua posizione a quella di "*...parte soccombente...*", ai sensi dell'art. 31, comma 1 c.g.c.

- Sent. n. 670/2021 (est. Daddabbo) secondo cui l'anticipata riassunzione, da parte della Procura regionale, del giudizio sospeso (sulla base, cioè, del solo dispositivo della pronuncia del giudice penale, senza attendere il deposito della relativa sentenza), è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio, essendo questa prevista dal Codice di giustizia contabile unicamente in caso di mancata riassunzione entro il termine dal passaggio in giudicato della sentenza penale, tanto più quando non risulti essere stato arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa del convenuto per aver questi effettuato puntuali riferimenti al contenuto della statuizione penale nella memoria di costituzione; con la stessa pronuncia è stato, altresì, affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dell'amministratore di una società *in house* per il danno causato all'ente pubblico unico azionista, conseguente all'affidamento di servizi all'esterno senza preventiva gara pubblica, essendo irrilevante (in considerazione della reciproca autonomia della giurisdizione civile e di quella contabile anche quando investono un medesimo fatto materiale) la circostanza che il curatore fallimentare della società stessa abbia chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale delle imprese lo stesso amministratore per i danni causati alla società per la medesima condotta illecita.

- Sent. n. 1060/2021 (est. Costa) secondo cui la Corte dei conti difetta di giurisdizione con riferimento a domande risarcitorie per illecita erogazione di contributi nel settore dell'agricoltura avanzate direttamente nei soli confronti dei dipendenti dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), dovendosi escludere la sussistenza di un rapporto di servizio tra costoro e l'AGEA, posto che tale mediato rapporto di servizio può intravedersi, al più, tra quest'ultima e il CAA, in persona del suo responsabile o legale rappresentante *pro-tempore*.

- Ord. n. 30/2021 (est. Iacubino) con la quale è stato ritenuto che:

- l'intervento nel giudizio di merito del terzo indirettamente attinto dalla misura cautelare (perché contitolare di conto corrente intestato al sequestrato) irritualmente

proposto con “memoria di costituzione”, va correttamente riqualificato come istanza del terzo di modifica o revoca del provvedimento cautelare già emesso, ai sensi dell’art. 75, comma 3 del c.g.c., il quale predispone un rimedio autonomo a tutela della specifica posizione del terzo comproprietario o contitolare di beni sottoposti a sequestro, consentendogli di intervenire anche a sequestro già disposto;

- la mancata notifica del sequestro preventivo a tale soggetto non integra una lesione del diritto di difesa, posto che, nel processo esecutivo, la regola della notifica degli atti di esecuzione al contitolare del bene oggetto di pignoramento, contemplata dall’art. 599 c.p.c. riguardo all’espropriazione dei beni indivisi, è riferita al solo pignoramento e non al sequestro;

- nel procedimento ex art. 75, comma 3 c.g.c. il terzo può dolersi solo di questioni attinenti alla consistenza patrimoniale dei beni attinti dalla misura cautelare, oltre a quelle concernenti la lesione del proprio diritto di difesa, con conseguente inammissibilità di doglianze involgenti la mancanza dei presupposti necessari per la concessione della misura patrimoniale *ante causam* nei confronti del debitore principale (*fumus boni iuris e periculum in mora*).

- Sent. n. 669/2021 (est. Romanelli) secondo cui il potere di irrogare una sanzione pecuniaria in sede giurisdizionale è attribuito alla Corte dei conti, in aggiunta all’ordinaria cognizione in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, com’è agevolmente desumibile, tra l’altro, dal chiaro inciso di cui all’art. 133, comma 1 c.g.c.; sicché, in fattispecie di indebita percezione di contributi in agricoltura, deve escludersi che il convenuto possa essere condannato al pagamento, oltre che del danno corrispondente al finanziamento illecitamente ricevuto, di interessi ad un tasso superiore a quello legale (quali previsti dalla normativa comunitaria o nazionale nel caso di esperimento dell’azione di recupero in via amministrativa) poiché ciò, si risolverebbe, nei fatti, nell’applicazione di una non consentita supplementare sanzione pecuniaria rispetto alla disposta condanna risarcitoria.

- Sentt. nn. 7/2021, 251/2021, 900/2021 e 1022/2021 (estt. Daddabbo, De Corato e Iacubino) - con le quali è stato affermato che, in caso di omessa riscossione di entrate, il danno alle pubbliche finanze deve ritenersi divenuto concreto ed attuale nel momento in cui si è prescritto il diritto dell'amministrazione creditrice a pretendere le somme dovute dal terzo debitore (fattispecie relative all'omessa riscossione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e di canoni di locazione attiva).

1.3 I conti giudiziali

Nelle materie di contabilità pubblica rientrano anche “i giudizi sui conti”, ora disciplinati dagli articoli 137 e seguenti del Codice di giustizia contabile.

Il Codice disciplina sia il “giudizio per resa del conto” che il “giudizio sul conto”.

Il primo, ad iniziativa del Procuratore regionale (d’ufficio o, più frequentemente, su segnalazione della Sezione giurisdizionale) è finalizzato al deposito del conto presso la sezione giurisdizionale da parte dell’agente contabile che, pur tenutovi, non vi abbia provveduto nel termine previsto.

Il giudizio è introdotto con ricorso e si svolge dinanzi al giudice monocratico preventivamente designato, che, in caso di ingiustificata e persistente omissione nel deposito del conto nel termine all’uopo fissato con decreto, può condannare l’agente contabile inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria.

La possibilità per la Sezione di intercettare situazioni di mancata presentazione del conto giudiziale e di segnalarle al Pubblico ministero, per la successiva proposizione di siffatto giudizio, è resa difficoltosa dalla circostanza che essa postula il corretto e completo aggiornamento della “anagrafe degli agenti contabili”, prevista dall’art. 138 del Codice, da parte delle singole amministrazioni, alle quali tale adempimento è esclusivamente rimesso e che, assai spesso, non vi provvedono.

Ciò che - specie in quei casi in cui si riscontra il mancato deposito di conti giudiziali da parte di figure tipiche di agenti contabili (quali ad esempio gli economisti degli enti locali) - comporta la necessità di svolgere una preliminare indagine istruttoria al fine di conoscerne le generalità, con conseguente aggravio di attività e di tempi.

Il costante aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili dovrebbe, invece, rispondere ad un precipuo interesse delle amministrazioni di appartenenza, posto che, essendo diretto il giudizio sul conto, che si instaura con il mero deposito, a verificare la regolarità delle gestioni che comportano il maneggio di denaro e beni pubblici, il suo favorevole esito costituisce, ad un tempo, garanzia per la collettività e per l’ente stesso

circa il loro corretto utilizzo da parte dell'agente contabile e massima attestazione, per quest'ultimo, della irrepreensibilità del suo operato.

La riorganizzazione del settore dei conti giudiziali, avviata nel 2019, è proseguita nel 2021 con l'assegnazione alle due sezioni della relativa segreteria (l'una dedicata ai conti degli enti locali e l'altra riferita esclusivamente a quelli erariali) di 7 funzionari di revisione con adeguato profilo professionale a cui sono stati affidati compiti istruttori, di verifica e di supporto ai magistrati.

A partire dal mese di luglio dello scorso anno, inoltre, le funzioni direttive relative a tale settore di attività - come si è già avuto modo di anticipare - sono state affidate al Presidente aggiunto Daddabbo.

Passando ai dati statistici, va innanzitutto riferito che nel corso del 2021 sono stati presentati 1633 conti (di cui 293 erariali e 1340 riferiti ad enti locali).

Il consistente aumento rispetto all'omologo dato anno precedente (+88% circa) è riferibile, con ogni probabilità, alla circostanza che nel corso del 2020 il deposito dei conti, in numero inferiore alla media degli ultimi anni, ha maggiormente sofferto delle difficoltà connesse all'emergenza epidemica.

Nel 2021 sono stati definiti 601 conti, sicché, il carico arretrato, ivi compresi i conti giudiziali giacenti all'inizio dell'anno, ammonta al 31 dicembre 2021 a 6015, a fronte dei 4983 residuati alla fine del 2020.

Sono stati iscritti a ruolo di udienza n. 2 conti, la cui definizione è avvenuta con sentenza depositata all'inizio di quest'anno.

Nelle relazioni relative agli scorsi anni giudiziari sono state già illustrate le ragioni dell'accumularsi di tale storico arretrato, ravvisabili essenzialmente, nella concomitanza di un duplice ordine di circostanze: per un verso, la mancata copertura integrale dell'organico magistratuale e la scarsa consistenza di personale di revisione qualificato in rapporto all'imponente numero dei conti depositati annualmente e, per l'altro, il significativo volume del contenzioso negli altri due ambiti di attività giurisdizionale (costantemente attestatosi al di sopra della media nazionale), che ha comportato la

pressoché totale applicazione del personale amministrativo alle connesse attività di segreteria, a scapito della revisione dei conti giudiziali.

Situazione, quest'ultima, alla quale è stato posto rimedio, come sopra accennato, soltanto nel 2019 con l'istituzione di un'autonoma segreteria dedicata, che all'attualità, con l'ingresso di nuove unità di personale qualificato, sebbene in numero non ancora sufficiente, può assicurare la verifica annuale di un maggiore numero di conti, ancorché sulla base di criteri di rotazione e selettivi, privilegiando, cioè, quelli di più importante rilievo economico, oppure nei quali è più frequente il riscontro di irregolarità e deficienze.

Ciò che, d'altra parte, è ora previsto dalla norma di cui all'art. 145, comma 2 c.g.c., secondo cui, ad inizio di ogni anno, vengono stabilite, con decreto presidenziale, *"...sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità a cui i magistrati relatori debbono attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti giudiziali..."*, la cui ratio va, invero, individuata nella consapevolezza da parte del legislatore della pratica impossibilità, in rapporto alla scarsa consistenza organica del personale di magistratura e di revisione delle Sezioni regionali, di procedere al minuzioso riscontro di tutte le numerose gestioni contabili che danno luogo alla compilazione di conti giudiziali.

Nello stesso senso depone, altresì, l'art. 150 c.g.c., il quale, riproducendo una previgente analoga disposizione, prevede che il giudizio sul conto si estingue di diritto (mediante adozione d'ufficio della relativa pronuncia con decreto presidenziale) decorsi cinque anni dal deposito del conto, senza che sia stata adottata la relazione di discarico e senza che siano state previamente rilevanti contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo e del Pubblico ministero.

Per ciò che concerne il 2021, con proprio decreto in data 27 gennaio, integrato con decreto del Presidente aggiunto in data 3 settembre, è stato indicato come prioritario, con riguardo agli enti locali, l'esame dei conti giudiziali relativi alle gestioni degli agenti contabili dei comuni capoluoghi di provincia e di quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché di un congruo numero di quelli con popolazione inferiore,

privilegiandosi i conti degli economi e quelli resi dagli agenti e/o concessionari della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, nonché dalle strutture alberghiere, incaricate - a norma dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 - della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, nonché, infine, dai concessionari della gestione della sosta sul suolo pubblico.

Peculiari e dettagliate priorità sono state, inoltre, individuate con riguardo ai conti erariali e tra questi, in particolare, a quelli a denaro e a materia resi dagli agenti contabili delle carceri e dai consegnatari dei magazzini militari.

1.4 Il contenzioso pensionistico

Innanzitutto, va messa in risalto la valenza sociale della giurisdizione in materia di pensioni pubbliche, storicamente affidata alla Corte dei conti, avendo essa ad oggetto le istanze di giustizia che provengono, prevalentemente, da soggetti in età avanzata e a basso reddito, quali sono, tipicamente, i pensionati.

Nella stragrande maggioranza dei casi la controparte pubblica dei ricorrenti è l'INPS, vale a dire l'Istituto previdenziale nel quale, dopo la riforma approvata alla fine del 2011, sono ora concentrate le funzioni di liquidazione e di gestione di tutti i trattamenti pensionistici pubblici (oltre che dei soggetti privati iscritti all'A.G.O.), salvo poche eccezioni, riguardanti le pensioni c.d. tabellari di guerra e degli ex militari di leva, nonché di quelli in ferma prolungata.

Trattasi di contenzioso che ha storicamente registrato presso questa Sezione un gravoso arretrato - formatosi in conseguenza del massiccio trasferimento di migliaia di ricorsi pendenti in sede centrale a seguito del decentramento anche di questa competenza giurisdizionale su tutto il territorio nazionale per effetto della legge n. 19/1994, istitutiva delle Sezioni regionali - che è stato lentamente smaltito sino a giungere a livelli accettabili soltanto nel corso del 2017.

Nel biennio successivo si è registrato un andamento altalenante del rapporto tra le sopravvenienze e i giudizi definiti, che si è particolarmente aggravato nel 2020, alla fine del quale, risultava nuovamente pendente un consistente numero di giudizi in attesa di definizione (poco oltre i 1.400) per l'effetto congiunto dell'imprevista contrazione dell'organico magistratuale verificatosi nel 2019, della sospensione temporanea delle udienze in conseguenza dell'emergenza pandemica e del rilevante numero nei nuovi ricorsi depositati in quell'anno rispetto alla media (poco meno di 1.000).

Come si è avuto modo di accennare in premessa, nel corso del 2021 questo arretrato, per effetto dell'alto numero dei giudizi definiti e del minor volume delle sopravvenienze è stato in pratica dimezzato, grazie al grande impegno lavorativo dei colleghi e della

segreteria, sicché all'attualità i giudizi vengono iscritti a ruolo e discussi, tenuto conto dei termini a comparire previsti del Codice, ben prima che sia trascorso un anno dal deposito del ricorso e, comunque, al massimo, non oltre tale termine.

Infatti:

- sono stati definiti 1030 giudizi, rispetto ai 453 del 2020 (con un incremento del 127,4% circa), mentre i nuovi ricorsi depositati sono stati 392, a fronte dei 985 del 2020 (- 60,2%);

- sono state tenute (nella gran parte "sugli atti", ai sensi dell'art. 85, comma 5 del decreto-legge n. 18/2020) 128 udienze a fronte delle 61 del 2020 (+ 110% circa), nelle quali sono stati iscritti a ruolo e trattati 1431 giudizi rispetto ai 562 del 2020 (+ 155% circa).

Le sentenze, confermando un andamento ormai consolidato, si riferiscono, per la maggior parte, a ricorsi in materia di pensioni militari e, in numero inferiore, di pensioni civili, nonché, ormai in via del tutto sporadica, di pensioni di guerra.

Le sentenze di accoglimento sono state 515, mentre quelle di rigetto assommano a 322; 112 sono state, invece, le sentenze con altri dispositivi e 81 quelle dichiarative della cessazione della materia del contendere.

Sono state pronunciate, nel complesso, 121 ordinanze (182 nel 2020), di cui 54 aventi natura istruttoria e 18 di natura processuale.

Al 31 dicembre 2021, sono rimasti in attesa di trattazione 733 giudizi (con un decremento del 45,2% circa rispetto all'omologo dato dell'anno precedente).

L'alto numero delle sentenze di accoglimento è riferibile, principalmente, alla definizione in senso parzialmente favorevole alla prospettazione dei ricorrenti (in conformità al principio di diritto statuito dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM intervenute in corso d'anno), dei giudizi introdotti da personale militare in congedo beneficiario di trattamento di quiescenza liquidato con il sistema c.d. "misto" (retributivo/contributivo), secondo cui, ai fini del calcolo della "quota retributiva", avrebbe dovuto applicarsi la più favorevole aliquota di rendimento prevista dall'art. 54, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973.

A questo stesso riguardo merita di essere segnalata l'ordinanza n. 85/2021 (est. Costa), con la quale questa Sezione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 121/1981, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'applicazione della sopra richiamata norma del T.U. n. 1092/1973 anche nei confronti del personale della Polizia di Stato la cui pensione sia stata parimenti liquidata con il "sistema misto".

Per comprendere l'importanza di questa pronuncia, va evidenziato che, per giurisprudenza sostanzialmente unanime, l'applicabilità dell'art. 54, comma 1 del T.U. n. 1092/1973 è stata esclusa nei confronti di tale personale, così come di quello della Polizia Penitenziaria, essendo essa riferita testualmente al "...*personale militare...*", status questo che gli appartenenti a tali Corpi hanno perso, com'è noto, con le leggi di smilitarizzazione intervenute *medio tempore*.

Senonché, il legislatore è recentemente intervenuto in tale materia, estendendo agli appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria - con una norma di non proprio univoca interpretazione quanto alla sua efficacia temporale (art. 1, comma 101 della legge di bilancio per il 2022, n. 234/2021) - l'applicabilità dell'art. 54, comma 1 del d.p.r. n. 1092/1973, negli stessi testuali termini enunciati dalle Sezioni riunite con le sopra citate sentenze n. 1/QM e 12/QM del 2021.

Vi è, pertanto, motivo per ritenere che tale disposizione, per quanto di indubbia rilevanza, si palesi, purtroppo, inidonea a determinare, come sarebbe auspicabile, un abbattimento del contenzioso in questa complessa materia.

Nello scorso anno, sono stati definiti con pronuncia di rigetto, quasi tutti i ricorsi proposti negli anni precedenti avverso provvedimenti attuativi dell'art. 1, commi 260/268 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), secondo cui la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è stata nuovamente attribuita in misura proporzionalmente ridotta, per il periodo 2019-2021, in rapporto all'entità degli stessi, mentre, quelli i cui importi superino i 100 mila euro lordi su base annua (c.d. "pensioni

d'oro"), sono decurtati, per la durata di cinque anni ed in misura parimenti proporzionale, sulla parte eccedente tale importo.

Essendo tali gravami essenzialmente incentrati sulla denuncia di incostituzionalità, sotto molteplici profili, delle sopracitate disposizioni di legge, le sentenze si sono conformate alla sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 2020 n. 234, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la prima delle questioni sollevate (quella, cioè, riguardante il c.d. "raffreddamento" triennale dell'adeguamento automatico) ed è stata dichiarata parzialmente fondata quella concernente le c.d. "pensioni d'oro" (nella sola parte, cioè, in cui il "contributo di solidarietà" viene previsto per un periodo superiore al triennio coincidente con l'ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato).

Quanto alla natura delle altre questioni dedotte in giudizio, va detto che esse sono le più varie.

Oltre a quelle aventi carattere medico-legale, che caratterizzano, per lo più, i ricorsi in materia di pensioni privilegiate, pur ancora numerosi (nonostante quelle civili siano in progressiva diminuzione per la soppressione dell'istituto a decorrere dal 2011) e quelle concernenti benefici pensionistici legati ad un particolare stato di salute del ricorrente (esposizione all'amianto, invalidità civile superiore al 75%, inabilità a proficuo lavoro, assoluta inabilità a qualsiasi attività lavorativa etc.), ve ne sono molte che riguardano problematiche attinenti, più propriamente, al diritto e alla misura del trattamento pensionistico ordinario, sia esso diretto, indiretto o di reversibilità, al computo e al riscatto di servizi pre-lavorativi, alla mancata valutazione di servizi figurativi e/o di maggiorazioni contributive, al recupero di indebiti *et similia*.

Si riportano qui di seguito alcune di quelle più significative, concernenti anche profili precipuamente processuali.

- Sent. n. 2/2021 (est. Iacubino) secondo cui non spetta all'ex dipendente militare della Croce Rossa Italiana (CRI) l'applicazione delle maggiorazioni per l'indennità di impiego operativo ex art. 1849 del Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010), avente

riflesso sulla misura del trattamento di pensione, trattandosi di indennità prevista esclusivamente per alcune categorie di dipendenti dello stato, tutte appartenenti al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, cui è estraneo il personale del Corpo militare della CRI, per espressa esclusione normativa; è stata, inoltre, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, delle norme dello stesso Codice che disciplinano il trattamento previdenziale del personale militare della CRI diversamente da quello spettante al personale delle Forze armate.

- Sent. n. 85/2021 (est. De Corato) secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, comma 3 del d.p.r. n. 1092/73, la posizione del titolare di pensione di privilegio per infermità contratte a causa di servizio, che sia cessato per inidoneità al servizio militare incondizionato e sia stato immesso nei ruoli civili della Pubblica amministrazione, ricade nell'ambito della disciplina di cui ai primi due commi dello stesso articolo, ancorché l'immissione nei ruoli civili sia avvenuta a domanda e non ad esito di concorso; in tale fattispecie, il diritto al cumulo non è impedito, ai sensi dell'art. 139, comma 1, laddove sia accertato che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, senza che ai fini dell'accertamento della "diversità" tra i due servizi possano trovare applicazione, in via diretta o quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f) dell'art. 133 del medesimo d.p.r.

- Sent. n. 133/2021 (est. Costa) con la quale, in riferimento alla domanda per il riconoscimento del diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia, sul presupposto della maturazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) del d.lgs. 503/1992 (c.d. "deroga Amato"), è stato affermato che la disposizione derogatoria in questione - che consente a determinate categorie di lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva di 15 anni secondo l'ordinamento previgente - va, comunque, coordinata con l'art.24, comma 3 del decreto-legge n.201/2011 (c.d.

riforma Fornero), con la conseguenza che, per poterne fruire, è necessario che il requisito dei 15 anni di contribuzione sia già maturato alla data del 31 dicembre 2011.

- Sent. n. 546/2021 (est. Daddabbo) per la quale un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, riguardante la quota di reversibilità ai figli maggiorenni studenti universitari, conduce a disapplicare la circolare dell'INPS n. 185/2015, dovendosi riconoscere il diritto a tale quota di pensione, per tutto il periodo di durata legale del corso di laurea ed entro il limite di età di 26 anni, ai figli maggiorenni che, pur non immatricolati nello stesso anno di conseguimento del diploma di maturità e nemmeno successivamente sino alla data di decesso del genitore, si trovino, a quest'ultima data, a carico del dante causa e nella condizione di non occupati fino all'immatricolazione.

- Sent. n. 717/2021 (est. Mazzieri) con la quale è stato statuito che il rinvio operato dall'art. 1, comma 246, della legge n. 228/2012 al precedente comma 239 (già prima della novella che ha interessato quest'ultima disposizione) ha natura recettizia atteso che afferisce ad una disposizione puntualmente individuata e non ad un generico complesso di norme: il regime introdotto da quest'ultima disposizione è espressamente finalizzato al "*...conseguimento di un'unica pensione...*" attraverso la concentrazione di differenti gestioni assicurative, mentre la disciplina dettata dalla prima - non espressamente interessata dalla novella del 2016 - attiene al differente profilo del sistema di calcolo del trattamento pensionistico.

- Sent./Ord. n. 1048/2021 (est. Costa) con la quale è stata dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 32 del T.U. n. 1092/1973, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il riscatto gratuito degli anni di studio universitari in favore dei funzionari della Polizia di Stato, analogamente a quanto previsto per le altre Forze di Polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza).

- Sent. n. 25/2021 (est. Iacubino) secondo cui, ai fini della tempestività della riassunzione dinanzi alla Corte dei conti del giudizio precedentemente introdotto davanti al Giudice del lavoro, è necessario e sufficiente che l'atto sia depositato presso la segreteria della Sezione, poiché la riassunzione non dà inizio ad un nuovo giudizio, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente (mentre la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione di udienza può avvenire anche successivamente, purché nel termine assegnato dal giudice o, in mancanza, rispettando i termini di comparizione); ne consegue che, se il ricorso in riassunzione è notificato alla controparte entro il termine utile per la riassunzione, ma viene depositato successivamente al suo spirare, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 59, comma 4 della legge n. 69/2009, nonché dell'art. 111 c.g.c.

- Sentt. nn. 33/20021 e 164/2021 (estt. De Corato e Mazzieri) secondo cui tra i diritti trasmissibili *iure hereditatis* non vi è quello di proporre ricorso impugnando un provvedimento amministrativo quando di tale potestà *il de cuius*, pur avendone avuto la possibilità, non abbia inteso avvalersi; se, infatti, è ammissibile la successione nella posizione processuale di un giudizio in corso di svolgimento, non altrettanto può dirsi in relazione alla legittimazione all'azione che afferisce ad una posizione giuridica non trasmissibile e che, come tale, non può formare oggetto di trasferimento *mortis causa*: in assenza di impugnazione da parte del titolare del diritto pensionistico, gli eredi non sono, pertanto, legittimati a farlo valere, se non per tutelare (*iure proprio*, e non *iure hereditatis*) un autonomo diritto a questo connesso, onde va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., il ricorso proposto dall'erede avverso il provvedimento amministrativo che ha negato accoglimento alla pretesa pensionistica del proprio dante causa e da quest'ultimo non impugnato, così come quello diretto a far valere una pretesa previdenziale mai rivendicata in sede amministrativa dal *de cuius*.

- Sent. n. 912/2021 (est. Iacubino) con la quale è stato statuito che nel giudizio di ottemperanza, pur se a cognizione estesa anche al merito, non può darsi ingresso a

questioni nuove e/o non coperte dal giudicato e comunque non trattate nel corso del giudizio che ha dato luogo alla sentenza di cui si chiede l'esecuzione; deve, perciò, essere dichiarata inammissibile, anche in ossequio al principio di separazione dei poteri, ogni domanda ulteriore o ultronea, sia originaria che presentata in corso di causa, in quanto attinente ad attività (anche passive) dell'amministrazione non coperte dal giudicato; né è consentita la trasformazione del rito dell'ottemperanza in rito ordinario, attesa la differenza ontologica tra i due giudizi (nella fattispecie parte ricorrente postulava la liquidazione, a margine del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 1^a categoria, tab. A, peraltro pacificamente eseguito in via amministrativa dall'INPS, di tutta una serie di assegni, indennità e aumenti a suo dire correlati al diritto base riconosciuto con l'ottemperanda sentenza).

- Sentt. nn. 961/2001 e 964/2001 (est. De Corato) secondo cui, laddove nel corso del giudizio l'INPS adotti un provvedimento di riliquidazione della pensione conformandosi al principio di diritto statuito dalle Sezioni riunite in sede di risoluzione di una questione di massima, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ancorché la pretesa pensionistica dedotta in giudizio sia stata riconosciuta solo parzialmente in sede amministrativa, atteso che, non essendo consentito al giudice di primo grado di decidere in difformità dal *dictum* del Giudice della nomofilachia, la pretesa avrebbe potuto trovare soltanto parziale accoglimento negli stessi termini ivi statuiti (fattispecie relative a giudizi concernente l'applicabilità dell'art. 54, comma 1 del d.p.r. n. 1092/1973 a seguito della sentenza delle SS.RR n. 1/2021/QM).

- Sent. n. 1007/2021 (est. Costa) con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere, ai fini della pensione privilegiata, la declaratoria di sussistenza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, negata ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo, senza che sia stata preventivamente esperita la via amministrativa; è stato all'uopo evidenziato che, diversamente opinando, l'interessato potrebbe scegliere il giudice a cui rivolgersi, indipendentemente dalla finalità (scopo-fine) in concreto

perseguita, la cui tutela è invece affidata, per legge e secondo i casi, al giudice del rapporto di lavoro, ovvero al giudice delle pensioni.

- Sentt. nn. 166/2021 e 1075 /2021 (estt. De Corato e Piacente) con cui, pur affermandosi, alla luce del principio di diritto affermato dalle SS.UU. della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 5467/2014, la sussistenza, *ratione materiae*, della competenza giurisdizionale della Corte dei conti relativamente ad una domanda giudiziale, come quella proposta dai ricorrenti, finalizzata, cioè, al "...mero accertamento..." della dipendenza di un'infermità da causa di servizio ai fini della concessione della pensione di privilegio, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 153, comma 1 lett. b) c.g.c., per la mancata presentazione della relativa domanda in sede amministrativa, avendo la Suprema Corte statuito, in altra pronuncia (Cass. SS. UU. n. 4325/2014), che rimane, comunque, impregiudicata ogni valutazione del Giudice contabile circa eventuali cause di inammissibilità della domanda giudiziale.

- Sent. n. 973/2021 (est. Mazzieri) con la quale, sulla base di conforme consolidata giurisprudenza in grado di appello, è stato respinto il ricorso presentato da un ex Sottufficiale della Guardia di Finanza volto al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione tenendo conto degli incrementi retributivi derivanti dalla progressione per classi di stipendio e scatti biennali non corrisposti durante il c.d. "blocco" previsto dell'art. 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge n. 78/2010; all'uopo, è stata dichiarata manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione, essendosi ritenuti applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio gli stessi principi statuiti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200/2018, che ha dichiarato conforme a Costituzione la norma di cui al terzo periodo dello stesso comma.

- Sent. n. 117/2021 (est. De Corato) secondo cui il diritto alla percezione dell'indennità integrativa speciale - quale emolumento accessorio alla pensione - (così come quello della 13^a mensilità) trae origine direttamente dalla legge e non necessita, per la sua

maturazione, della intermediazione di un atto amministrativo, che, ove previsto dalla norma, non ha natura e funzione di provvedimento in senso tecnico, bensì di mero atto paritetico con il quale l'amministrazione dà concreta attuazione al diritto, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti; ne consegue che, a seguito dell'adozione di un provvedimento concessivo di trattamento privilegiato tabellare in esecuzione di una sentenza della Corte dei conti, i suddetti emolumenti accessori vanno riconosciuti con la stessa decorrenza del trattamento principale, rivelandosi del tutto inconferente al riguardo il richiamo, anche ai fini della prescrizione dei ratei arretrati di cui all'art. 2, commi 2 e 4, prima parte, del R.D.L. n. 295 del 1939, alle diverse disposizioni impartite con la circolare INPS n. 195/2016.

- Sent. n. 107/2021 (est. Costa) secondo cui, in tema di ripetizione di indebito ex art. 162 d.p.r. n. 1092/1973, è inammissibile la domanda di garanzia e regresso proposta dall'Istituto previdenziale nei riguardi dell'ente datoriale che, non essendo convenuto su iniziativa del ricorrente, neppure sia parte del giudizio, senza invocarne la chiamata in causa e, quindi, in difetto di preventiva integrazione del contraddittorio.

2. LE NOVITA' LEGISLATIVE

Con riguardo alle funzioni giurisdizionali esercitate da questa Sezione, assume innanzitutto rilievo l'art. 51, comma 1, lett. h) del decreto-legge 31/5/2021 n. 77, convertito in legge n. 108/2021, che ha prorogato al 30 giugno 2023 l'efficacia (originariamente fissata al 31 dicembre 2021) dell'art. 21 del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito in legge n. 120/2020, mediante il quale è stata operata una significativa restrizione dell'ambito applicativo della responsabilità amministrativo-contabile, limitando la sua configurabilità, per le fattispecie commissive, ai soli fatti commessi con dolo.

In proposito, non possono che ribadirsi le osservazioni critiche formulate nella relazione dello scorso anno su un intervento legislativo che, dichiaratamente motivato dall'intento di superare la c.d. "burocrazia difensiva", ovvero la "paura della firma" (secondo una più nota definizione giornalistica), trascura di individuarne le reali cause, così finendo per scaricare sulla collettività gli sprechi di denaro pubblico conseguenti a comportamenti macroscopicamente disattenti, negligenti o imperiti, omettendo, in definitiva, di considerare il sicuro aggravio di costi per l'erario pubblico che deriverà da tale sostanziale deresponsabilizzazione, seppur temporanea, dell'apparato amministrativo.

Va poi segnalato l'art. 16 del decreto-legge 30/12/2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. decreto milleproroghe), che, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19, ha prorogato al prossimo 31 marzo 2022 le disposizioni previste dall'art. 26 del decreto-legge n. 137/2020 e dall'art. 85 del decreto-legge n. 18/2020, finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni svolte dalla Corte dei conti durante il periodo di emergenza (principalmente, prevedendosi, a determinate condizioni, la possibilità di svolgimento delle udienze e delle adunanze in presenza ovvero in videoconferenza, salvo che per i giudizi pensionistici, per i quali è stata, invece, contemplata la celebrazione, in via

normale e prioritaria, mediante procedimento c.d. “cartolare coatto”).

Merita, infine, di essere citato l'**art. 1, comma 101 della legge n. 234 (2021 (legge di bilancio per il 2022))**, destinato ad avere un importante impatto sul contenzioso pensionistico, concernente l'applicabilità dell'articolo 54, comma 1 del T.U. n. 1092/1973; con tale disposizione, infatti (come si è già avuto modo di accennare al precedente paragrafo n. 1.4) è stato previsto che tale disposizione si applichi, in conformità all'interpretazione datane dalle Sezioni riunite di questa Corte, anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), che ne era in precedenza normativamente escluso.

Ulteriori disposizioni legislative riguardano invece, nello specifico, la funzione di controllo.

Tra queste, vanno menzionate, in primo luogo, due norme (**art. 7, comma 7 e art. 44**) contenute nel **decreto-legge 31/5/2021 n. 77**, convertito in legge n. 108/2021, disciplinante la *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*.

La prima disposizione demanda alla Corte dei conti il *“...controllo sulla gestione...”* (ex art. art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994), relativa all'acquisizione e all'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutandone l'economicità, l'efficienza e l'efficacia, anche sulla base dei criteri fissati dalla Corte dei conti europea; la norma prevede altresì che la Corte riferisca semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga al criterio temporale che prevedeva che i referti di questo tipo abbiano cadenza annuale.

La seconda, invece, al fine di semplificare e accelerare le procedure in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, dispone che alcune tipologie di atti adottati in materia dal Consiglio dei ministri non siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con conseguente immediata efficacia degli stessi.

Nella stessa materia, si annoverano gli **articoli 5 e 9 del decreto-legge 06/11/2021, n. 152**,

convertito in legge n. 233/2021, contenente *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*.

L'art. 5, al dichiarato fine di semplificare le procedure riguardanti gli investimenti ferroviari, prevede che i contratti di programma adottati in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) siano sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei conti, ancorché con una riduzione a 10 giorni del termine ordinario per il suo esercizio, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; con l'art. 9, è stata, invece, prevista la presenza di un magistrato della Corte dei conti nel neoistituito *“Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa”*, avente funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta per la programmazione finanziaria e definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero.

Ancora nel medesimo contesto ordinamentale, si colloca **l'art. 46 della legge 23/12/2021 n. 238** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020), secondo cui, nell'ambito della gestione delle risorse stanziare dal PNRR, le amministrazioni centrali e gli altri organismi di diritto pubblico nazionali possono chiedere pareri alle Sezioni riunite della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro e analoga attività consultiva è svolta dalle Sezioni regionali di controllo a richiesta delle Regioni e dagli EE.LL., con esonero, in entrambi i casi, della configurabilità della responsabilità amministrativo-contabile laddove le amministrazioni si conformino ai pareri resi.

Al riguardo, non può omettersi di segnalare come siffatta disposizione, ampliando notevolmente la possibilità di attivare la funzione consultiva dell'Istituto, sino a comprendervi fattispecie concrete, rischi di trasformare la Corte dei conti in un organo di cogestione amministrativa, snaturandone le funzioni previste dagli artt. 100 e 103 della Costituzione.

Meritevoli di segnalazione sono, in ultimo, **l'art. 11 del decreto-legge 14/6/2021 n. 82,**

convertito in legge n. 109/2021, a norma del quale il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della neoistituita “Agenzia per la cybersicurezza nazionale” sono sottoposti al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti e due ulteriori disposizioni contenute nella già richiamata legge di bilancio 2022 (**legge n. 234/2021**). Quest’ultima ha, infatti previsto, all’art. **1, commi 572 e seguenti**, che le criticità riscontrate dalla “Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali” nell’attuazione degli accordi stipulati dai Comuni con la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’erogazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi e per il rilancio degli investimenti, siano segnalate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, per le verifiche di competenza nell’ambito delle procedure di riequilibrio finanziario; il successivo **comma 992** ha, inoltre, disposto che, in deroga alle disposizioni del T.U.E.L., gli enti locali che hanno proceduto all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e per i quali non si è ancora concluso l’*iter* di approvazione, possano rimodulare il suddetto piano di riequilibrio, dandone comunicazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Nel 2021 due sole pronunce del Giudice delle leggi hanno avuto ad oggetto le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti ed entrambe hanno riguardato il contenzioso pensionistico.

La prima (sent. n. 258/2021) ha affrontato il delicato tema dell'acquisizione agli atti del processo, e la loro conoscibilità dalle parti, di documenti coperti dalle classifiche di segretezza.

Con vari ricorsi collettivi, i ricorrenti - *ex* dipendenti del comparto degli Organismi di informazioni per la Sicurezza (OO.I.S.) - domandavano che venisse riconosciuto il loro diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previo computo, nella base pensionabile, delle indennità denominate "di funzione" o "operativa"; nel corso dell'istruttoria, il Giudice ordinava alla Presidenza del Consiglio dei ministri la trasmissione di documentazione amministrativa e contabile concernente l'ammontare delle indennità corrisposte durante il servizio, ma questa non dava completa esecuzione all'ordinanza istruttoria, giustificando l'omessa trasmissione di alcuni documenti con la peculiarità del regime dei documenti richiesti classificati come "riservati".

Di qui, la prospettata questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 103, comma 2, e 111 della Costituzione, dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007 n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), secondo cui, ove non sia opposto il segreto di Stato, gli atti "riservati" sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

La questione è stata dichiarata inammissibile per inadeguatezza della motivazione riguardo alla valutazione del requisito della "rilevanza", sul rilievo che la

documentazione richiesta appariva utile a determinare eventualmente il *quantum debeat*, senza che, tuttavia, il giudice remittente avesse preliminarmente deliberato la pregiudiziale questione dell' *an debeat*; inoltre il denunciato pregiudizio alla funzione giurisdizionale e al diritto di difesa delle parti private, non era dipeso dalla impugnata previsione legislativa, in sé considerata, ma dall'applicazione che ne aveva fatto l'amministrazione nel caso concreto.

Con la seconda (sent. n. 92/2021), invece, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata sempre dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio, in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto delle norme concernenti il "blocco" delle progressioni economiche disposto per il triennio 2011-2013 e prorogato al 2014, che prevedevano, ai fini del trattamento pensionistico, la permanenza di tali effetti, successivamente al 1° gennaio 2015, anche nei confronti del personale militare che aveva beneficiato, nel suddetto arco temporale, della speciale promozione c.d. "alla vigilia" contemplata dall'abrogato art. 1076, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare.

Secondo la Consulta, la circostanza che, superato il quadriennio, al dipendente "promosso" sia attribuita una retribuzione superiore, rilevante anche sul piano del trattamento pensionistico, si giustifica - senza che perciò sia leso il principio di eguaglianza - per l'incidenza del "fluire del tempo" che costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa.

Ciò, ad avviso del Giudice delle leggi, vale anche con specifico riferimento alla particolare ipotesi di promozione "alla vigilia", che, rappresentando una progressione in carriera ancorché di efficacia limitata ad un solo giorno e non essendo eccettuata dal generale regime di blocco della progressione economica in tutto il pubblico impiego, è anch'essa assoggettata alla disciplina limitativa censurata.

La sentenza, confermando precedente giurisprudenza, ha altresì statuito, che una volta sterilizzati *ex lege*, per effetto della disposizione censurata, gli automatismi retributivi

nel quadriennio in questione, la retribuzione utile ai fini previdenziali è quella risultante dall'applicazione di tale regola limitativa, senza che, a tal fine, rilevi il momento del collocamento in quiescenza, se cioè avvenuto nel corso del quadriennio o successivamente alla sua scadenza.

Numerose sono, invece, le pronunce della Consulta intervenute in materia di finanza locale a seguito, soprattutto, di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Sezioni regionali di controllo, delle quali viene fatta, qui di seguito, una sintetica rassegna.

- Sent. n. 80/2021 (a seguito di un'ordinanza di deferimento della Sezione regionale di controllo per la Puglia), con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma della Costituzione, l'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 162/2019, convertito in legge n. 8 del 2020, che prevedeva l'obbligatorio accantonamento nel Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019. La Corte, nello specifico, ha evidenziato che il combinato disposto delle norme censurate, nel consentire di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con un altro debito (l'anticipazione di liquidità), produceva un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con l'effetto, da un lato, di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal *deficit* e, dall'altro, di liberare ulteriori spazi di spesa che potevano essere indebitamente destinati all'ampliamento di quella corrente. Ribadendo principi più volte evocati nelle proprie pronunce degli ultimi anni, il Giudice delle leggi ha altresì puntualizzato che il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, viola i principi di responsabilità del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, poiché, per un verso, consente di differire l'accertamento dei risultati, ivi compresa l'indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione del mandato stesso e, per l'altro, comporta il trasferimento dell'onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della

spesa corrente a quelle successive.

- Sent. n. 147/2021 (a seguito di un'ordinanza emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2018), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale della Basilicata n. 39/2017, nella parte in cui escludeva spese di personale proveniente dalle soppresse Comunità Montane, dai limiti posti dalla normativa statale (art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006), per contrasto con gli artt. 81, 97 e 117, comma 3 della Costituzione. In particolare, secondo la Consulta, la norma dichiarata incostituzionale *"non solo viola il parametro di competenza di cui all'art. 117, terzo comma, Cost."* , ma *"...provocando una duplice espansione della spesa, sia in termini di aggravio di oneri, sia in termini di erosione di risorse - in entrambi i casi, in assenza di legittima copertura - determina anche la lesione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., stante la correlazione funzionale tra riparto delle competenze, rispetto dei vincoli finanziari e tutela degli equilibri di bilancio..."*. Le censure formulate dalla Sezione rimettente, sono state condivise anche nella parte in cui si denunciava che l'inserimento del personale proveniente dalle soppresse Comunità Montane nel *"...ruolo speciale a esaurimento [avesse] rappresentato un espediente contabile, al fine di eludere i vincoli di spesa in materia di personale..."*.

- Sent. n. 215/2021 (a seguito di un'ordinanza di deferimento della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo emessa nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2018), con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge della Regione Abruzzo n. 40/2010, nella parte in cui consentiva assunzioni di personale, presso il Consiglio regionale (e, nello specifico a supporto dei gruppi consiliari), prive di adeguata copertura finanziaria, così determinando il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'art. 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, che fissava il limite di spesa per il personale assunto a tempo determinato. La pronuncia ha sostanzialmente accolto le prospettazioni della Sezione rimettente, secondo cui la norma censurata, nell'escludere

l'applicazione del vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, si poneva in contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, sul rilievo che i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e, pertanto, sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia.

- Sent. n. 235/2021 (a seguito di due ordinanze di deferimento della Sezione di controllo per l'Abruzzo emesse, anch'esse, nei giudizi di parificazione dei rendiconti della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli delle leggi di approvazione dei bilanci di previsione finanziari della Regione Abruzzo (art. 8 legge, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 7/2018 ed art. 8, comma 1, lett. a) e c) della legge regionale n. 2/2019), per contrasto con gli artt. 81 e 97 della Costituzione. La Consulta, recependo i prospettati dubbi di costituzionalità, ha rilevato che le norme regionali censurate non prevedevano alcuno stanziamento per il recupero del *deficit* rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 già approvati e parificati dalla Corte dei conti, con conseguente pregiudizio per il corretto calcolo del risultato di amministrazione ed alterazione degli equilibri di bilancio. È stato all'uopo, rimarcato che *"...ai fini del rispetto dei canoni di sana gestione finanziaria, di responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale è fondamentale la credibilità, sostenibilità e progressività del rientro dal deficit; qualsiasi tecnicismo finanziario-contabile, non rispondente a tali indefettibili requisiti, risulta di per sé contrario ai precetti costituzionali precedentemente richiamati..."*.

- Sent. n. 34/2021 (a seguito di un'ordinanza di deferimento dalle Sezioni riunite in speciale composizione, emessa nel corso di un giudizio di impugnazione di una deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania), con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 1, 3, 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, l'art. 243-bis, comma 5, primo

periodo, del T.U. degli enti locali (TUEL), nella parte in cui non prevede che, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), presentando la relativa delibera, nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato. La Consulta ha rilevato l'estrema irragionevolezza e disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) della scelta normativa di non consentire alla nuova amministrazione subentrante la possibilità di presentare un piano di risanamento e di farle subire così, con ineludibile automatismo, il dissesto, a fronte del diverso trattamento riservato all'amministrazione subentrante in pendenza del termine per l'approvazione del piano da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla quale è invece consentito di rimodularlo, adottando la relativa delibera nel termine di sessanta giorni decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato. Con riguardo agli altri parametri costituzionali richiamati nell'ordinanza di rimessione, il Giudice delle leggi ha, invece, principalmente osservato che *"...viola [...] i principi dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria dell'ente, nonché il mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, l'automatico avvio al dissesto quando una nuova amministrazione sia subentrata alla guida dell'ente e, chiamata a farsi carico della pesante eredità ricevuta dalle precedenti gestioni, non sia stata messa nella condizione di predisporre il PRFP per l'assegnazione di un termine che decorre da epoca anteriore al suo insediamento ed è sganciato dal momento in cui acquisisce, con la sottoscrizione della relazione di inizio mandato, piena contezza della situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente e della misura dell'indebitamento..."*.

4. LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Tra le pronunce delle Sezioni unite della Corte di Cassazione concernenti ambiti di competenza giurisdizionale della Corte dei conti, si segnalano, tra le più significative, le seguenti.

- Ord. n. 29561/2021 con la quale, previa declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del Codice di giustizia contabile, è stata affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti con riguardo ad un'azione revocatoria esercitata ai sensi del suddetto articolo, affermandosi il principio che la natura accessoria e strumentale di tale azione rispetto alla riparazione del danno erariale giustifica come ragionevolmente esercitata la discrezionalità del legislatore nella perimetrazione concreta della materia di contabilità pubblica.

- Ord. n. 9544/2021 con cui si è statuito che Corte dei conti difetta di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento della nullità della convenzione accessoria ad una concessione di un'area pubblica di parcheggio, proposta dal Procuratore regionale in funzione dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della società concessionaria, non essendo individuabile, né in relazione ai soggetti eventualmente responsabili (funzionari pubblici o soggetti privati in rapporto di servizio con la P.A. depauperata) né, in relazione all'oggetto del pregiudizio erariale dedotto in giudizio, il nesso di strumentalità tra l'azione proposta e quella consequenziale di risarcimento del danno erariale, venendo così meno il presupposto necessario per ricondurre il rimedio esperito tra le "altre azioni" che, unitamente ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, il Pubblico ministero contabile è legittimato ad esercitare in funzione della tutela dei crediti erariali, ai sensi dell'art. 73 c.g.c.

- Sent. n. 2157/2021 che ha escluso la giurisdizione contabile relativamente ad una domanda di danno erariale proposta nei confronti di una banca d'affari avente ad oggetto un "*petitum*" sostanziale fondato sulla responsabilità contrattuale o

precontrattuale riconducibili al duplice ruolo di controparte in operazioni in strumenti finanziari derivati e di specialista del debito pubblico, da essa svolto nel rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), se tale rapporto non presenti, in concreto, i caratteri della relazione di servizio comportante l'assunzione di potestà pubblicistiche, nonché il suo inserimento, anche temporaneo, nell'organizzazione interna del Ministero quale agente di questo in ordine alle scelte di negoziazione in strumenti finanziari derivati e di gestione del debito pubblico sovrano; con la stessa ordinanza, le S.U., ferma restando l'insindacabilità delle scelte di gestione del debito pubblico operate dagli organi governativi a ciò preposti, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti di dirigenti del MEF sulla base di un "*petitum*" sostanziale fondato sulla "*mala gestio*" nell'adozione, in concreto, di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti nei predetti strumenti, venendo in considerazione parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell'agire amministrativo.

- Sent. n. 783/2021 con cui è stata ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei conti per i danni provocati all'amministrazione da una Casa di cura privata convenzionata con il Servizio sanitario regionale, all'uopo affermandosi che con il provvedimento di accreditamento il soggetto privato viene inserito nell'organizzazione della Pubblica amministrazione in modo continuativo e sistematico, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio e l'applicazione del regime della responsabilità erariale.

- Ord. n. 18492/2021 che ha affermato la giurisdizione del Giudice contabile per i danni prodotti dai consiglieri del CNEL, sul rilievo che la natura di organo di rilievo costituzionale di tale ente non preclude il controllo giurisdizionale di legittimità del giudice contabile su atti e provvedimenti che costituiscono espressione di attività amministrativa strumentale alimentata con risorse tratte dal bilancio statale.

- Ord. n. 19027/2021, con la quale, in tema di regolamentazione del prelievo supplementare sull'eccesso di produzione di latte, è stato statuito che appartiene alla cognizione del giudice contabile la domanda di risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del primo acquirente per avere violato l'obbligo di trattenere e, quindi, di versare all'AGEA le somme dovute dagli allevatori a tale titolo, quale misura volta a ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattifero; ciò in quanto, avuto riguardo agli obblighi, anche contabili, imposti, alle sanzioni previste per il caso di inadempimento e alla circostanza che il primo acquirente risulta investito della funzione con provvedimento amministrativo all'esito delle verifiche di determinati requisiti (nonché in considerazione della responsabilità diretta dello Stato verso l'Unione europea per il prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale), deve ritenersi sussistere, tra il primo acquirente e la Pubblica amministrazione, un vero e proprio rapporto di servizio, il quale è configurabile, a prescindere dalla natura di soggetto di diritto privato dell'agente, allorché questi abbia la gestione, in nome e per conto di essa Pubblica amministrazione, di un'attività continuativa di interesse generale, che può essere anche solo di garanzia del corretto svolgimento di una data attività.

- Ord. n. 26738/2021 con la quale è stata affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di una società finanziaria partecipata maggioritariamente dalla Regione Piemonte, sulla base del principio di diritto secondo cui, ai fini della qualificazione di una società quale società *in house*, di cui all'art. 12 del T.U. sulle società partecipate (TUSP) è sufficiente l'accertamento dell'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte del socio pubblico di maggioranza, non essendo necessario che esso sia svolto, in forma congiunta, da tutti gli enti pubblici partecipanti al capitale sociale.

- Sent. n. 12903/2021, secondo cui la domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80,

comma 3, della legge n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente innanzi al Giudice ordinario con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo obbligatorio), in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"*an*" e del "*quantum*" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

- Ord. n. 784/2021 secondo cui la controversia proposta da un dipendente in quiescenza di Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) che ha direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del "*petitum sostanziale*"; depone in tal senso, peraltro, la circostanza che il decreto-legge n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994, che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico, ha affidato alla cognizione del giudice ordinario le sole controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.

Meritano, infine, di essere menzionate le seguenti due Ordinanze con le quali le Sezioni unite della Suprema corte hanno accolto altrettanti conflitti negativi di giurisdizione sollevati da questa Sezione (rispettivamente, con le ordinanze n. 41/2020 - est. Daddabbo e n. 85/2020 - est. De Corato).

- Ord. n. 4854/2021 con la quale è stato statuito che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sui ricorsi pensionistici presentati dai dipendenti dell'ENAV assunti dopo il 1° gennaio 1996, essendo stato assimilato il rapporto assicurativo e pensionistico di tali dipendenti a quello dei lavoratori del settore privato ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 665/1996.

- Ord. n. 27893/2021, con la quale è stato affermato che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta al riconoscimento del diritto ad ottenere i benefici figurativi di cui all'art. 25, comma 1 del d.p.r. n. 1092/1973, in relazione allo svolgimento di lavori insalubri di cui al Decreto luogotenenziale n. 1100/1919, negato dall'amministrazione della Difesa nei confronti di dipendenti civili ancora in servizio.

5. LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

Gli artt. 114 e seguenti c.g.c., che hanno profondamente innovato la disciplina in precedenza recata dall'art. 7 del decreto-legge n. 453/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/1994, assegnano alle Sezioni riunite della Corte dei conti, tra le altre, anche una funzione tipicamente nomofilattica, che si esplica nella risoluzione delle c.d. "questioni di massima" e "di particolare importanza" deferite dalle Sezioni di appello (in precedenza anche dalle Sezioni giurisdizionali regionali), ovvero dal Presidente della Corte dei conti e dal Procuratore generale.

Tale fondamentale funzione concorre a delineare l'esatta interpretazione del quadro normativo di riferimento, a cui i giudici di merito devono attenersi, attesa la vincolatività dei principi enunciati, in quanto superabili soltanto dalle Sezioni giurisdizionali di appello che, ove non condividano la decisione, sono obbligate a rimettere nuovamente l'esame alle Sezioni Riunite sulla base di un motivato dissenso (art. 117 c.g.c.).

Di seguito alcune delle principali decisioni pronunciate nel 2021.

- Sent. n. 13/2021/QM, in materia di responsabilità amministrativa derivante dall'omesso versamento all'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito da un pubblico dipendente per lo svolgimento di incarichi esterni in assenza della prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, che aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale circa la quantificazione delle somme da versare, ovvero, se al netto o al lordo delle ritenute fiscali; nel risolvere la questione, le Sezioni riunite hanno statuito il seguente principio di diritto: *"In ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti, del d. lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli*

importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”.

- Sent. n. 27/2021/QM in materia di “danno da mancata entrata”, in dipendenza dell’omesso aggiornamento del costo di costruzione di cui all’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto: *“In caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione di cui all’art. 16, co. 9, del d.p.r. n. 380/2001, il danno erariale da mancata entrata [...] si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell’ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l’inesigibilità del credito o l’impossibilità di riscossione”* (questa Sezione, come si è avuto modo di riferire al precedente paragrafo n. 1.2, si era già precedentemente attestata su tale stessa linea interpretativa).

- Sentt. nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM (alle quali si è già accennato al precedente paragrafo n. 1.4) concernenti entrambe le modalità di applicazione dell’art. 54, comma 1 del d.p.r. n. 1092/1973, nel computo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995, in favore dei militari cessati dal servizio con oltre venti anni d'anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità inferiore a 18 anni; questione, questa, sulla quale si erano registrati molteplici e divergenti indirizzi giurisprudenziali tra le Sezioni territoriali e tra quelle di appello: con la prima delle suddette sentenze, riguardante i militari che al 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile compresa tra i 15 e i 18 anni, è stato statuito il seguente principio di diritto *“La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%; identico principio è stato affermato con la seconda*

sentenza, riguardante i soggetti che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità utile inferiore a 15 anni, essendo insorti contrasti in giurisprudenza sull'applicabilità anche a costoro della soluzione interpretativa enunciata con la sentenza n. 1/2021/QM.


TABELLE STATISTICHE

Tabella n. 1/5

GIUDIZI IN MATERIA DI CONTABILTA' PUBBLICA					
UDIENZE					
	2021	2020	2019	2018	2017
Pubbliche	31	16	30	32	31
Collegiali in camera di consiglio	19	8	27	31	7
Monocratiche di comparizione	0	3	11	36	24
TOTALI	50	27	68	99	62
GIUDIZI					
	2021	2020	2019	2018	2017
Pendenti anni precedenti ad istanza della Procura regionale	66	40	79	85	88
Pendenti anni precedenti ad istanza di parte	1	1	1	4	3
Introdotti ad istanza della Procura regionale (atti di citazione) di cui:	49	47	100	155	141
- preceduti da istanza di sequestro conservativo	2	2	7	-	-
Introdotti ad istanza di parte	6	2	12	13	6
Introdotti ad istanza del magistrato relatore (giudizi di conto)	1	-	-	-	-
Assegnati alle Udienze	126	104	168	278	224
Procedimenti monitori	-	-	-	15	21
Definiti	106	54	151	177	153
Sospesi	2	2	-	3	3
Rinviati	7	44	21	17	37
PROVVEDIMENTI					
	2021	2020	2019	2018	2017
Sentenze di condanna	42	23	78	93	82
Sentenze di assoluzione	28	11	18	11	18
Sentenze concernenti questioni pregiudiziali o preliminari	14	9	15	15	
Sentenze con dispositivi plurimi (condanna/assoluzione)	6	1	5	3	9
Sentenze di definizione del giudizio ex art. 130, comma 8 del Codice di giustizia contabile (rito abbreviato)	13	4	6	10	-
Altre sentenze (istanza di parte)	1	-	-	-	-
TOTALE SENTENZE	104	48	122	132	109
Ordinanze esecutive ex art. 132, comma 3 del Codice di giustizia contabile (rito monitorio)	-	-	1	4	12
Ordinanze cautelari ex art. 74 - 76 e 78 del Codice di giustizia contabile	2	3	11	30	-
Ordinanze istruttorie	18	15	20	10	13
Ordinanze definitive del giudizio	2				
Altre ordinanze	5	5	17	18	30
TOTALE ORDINANZE	27	23	49	62	55
Decreti ex art. 130, comma 6 del Codice di giustizia contabile (definizione agevolata)	11	8	8	10	-
Altri decreti	6	4	-	-	-
TOTALE DECRETI	17	12	-	-	-
TOTALE PROVVEDIMENTI	148	83	179	204	164
SENTENZE APPELLATE					
	2021	2020	2019	2018	2017
dalla Procura Regionale	18	6	4	2	3
dai Convenuti	14	17	40	23	54
TOTALE APPELLI	32	23	44	25	57
SOGGETTI CONVENUTI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' ASSEGNATI ALLE UDIENZE					
	2021	2020	2019	2018	2017
Dipendenti statali	58	17	24	28	9
Amministratori e dipendenti della Regione	1	3	1	18	2
Amministratori e dipendenti e amministratori provinciali	0	-	1	12	4
Amministratori e dipendenti e amministratori comunali	76	19	87	126	42
Amministratori e dipendenti Asl	41	1	45	22	7
Amministratori e dipendenti di altri Enti pubblici	17	7	7	17	4
Concessionari e agenti della riscossione	3	4	4	36	11
Percettori finanziamenti pubblici	89	28	40	94	27

Tabella n. 2/5

GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' ASSEGNATI IN UDIENZA PER OGGETTO	
Indebita percezione di finanziamenti pubblici	11
Indebita erogazione di emolumenti	13
Mancato riversamento di tributi	9
Illecito affidamento di incarichi	20
Mancato adeguamento del contributo per costi di costruzione	12
Reati commessi da pubblici dipendenti e amministratori	27
Danni indiretti	22
Altro	12



AMMINISTRAZIONI DANNEGGIATE	IMPORTI ACCERTATI				
	2021	2020	2019	2018	2017
Stato	3.641.790	1.252.925	8.526.333	16.131.071	17.985.786
Enti locali	2.691.264	4.258.084	3.937.290	16.590.534	10.830.034
ASL	10.479	340.390	1.802.180	516.079	3.654.563
TOTALE	6.343.533	5.851.399	14.265.803	33.237.684	32.470.383

Tabella n. 3/5

ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTI GIUDIZIALI					
TIPOLOGIA	2021	2020	2019	2018	2017
PENDENTI AL 1° GENNAIO	4.983	5.755	6.783	6.060	5.401
ERARIALI depositati	293	282	362	284	398
ENTI LOCALI depositati	1.340	587	701	767	816
TOTALE DEPOSITATI	1.633	869	1.063	1.051	1.214
CARICO ANNUALE	6.616	6.624	7.846	7.111	6.615
DISCARICATI	116	44	38	43	32
DEFINITI IN GIUDIZIO	-	-	-	1	4
ESTINTI	485	1.597	2.053	284	519
TOTALE DEFINITI	601	1.641	2.091	328	555
ERARIALI	135	512	634	179	369
ENTI LOCALI	466	1.129	1.457	149	186
GIACENZA AL 31 DICEMBRE	6.015	4.983	5.755	6.783	6.060

ANNO	Pendenti al 1° gennaio	Depositati	Definiti	Giacenza al 31 dicembre
2021	4.983	1.633	601	6.015
2020	5.755	869	1.641	4.983
2019	6.783	1.063	2.091	5.755
2018	6.060	1.051	328	6.783
2017	5.407	1.214	555	6.060





Tabella n. 4/5

GIUDIZI PENSIONISTICI							
ANNO		2021	2020	2019	2018	2017	
TIPOLOGIA							
Pendenti al 1° gennaio		1.411	879	866	1.002	731	
Introdotti		392	985	732	660	802	
Definiti		1.030	453	831	796	531	
Giacenza al 31 dicembre		773	1.411	879	866	1.002	
Discussi in udienza		1.431	562	1.073	1.050	801	
Definiti		1.030	453	831	796	531	
In trattazione		401	109	242	254	270	
Dettaglio Giudizi definiti	PENSIONI CIVILI		159	136	337	648	428
	PENSIONI MILITARI		865	315	489	139	96
	PENSIONI di GUERRA		6	2	5	9	7
	TOTALI		1.030	453	831	796	531
UDIENZE							
Pubbliche monocratiche		117	54	87	73	72	
Collegiali in camera di consiglio		-	-	1	4	4	
Monocratiche in camera di consiglio		11	7	14	22	19	
TOTALI		128	61	102	99	95	
PROVVEDIMENTI							
Definiti con Ordinanze o Decreti		-	29	10	30	50	
SENTENZE	MERITO	Accoglimento	515	151	188	116	408
		Rigetto	322	146	249	221	287
		Cessata materia del contendere	81	11	10	10	20
		Altri dispositivi	112	116	374	419	66
		TOTALI	1.030	453	831	796	531
ORDINANZE	Istruttorie		54	41	130	130	228
	Processuali		18	23	84	124	26
	TOTALI		72	64	214	254	254
PROVVEDIMENTI IMPUGNATI							
APPELLI		94	182	72	51	91	

Tabella n. 5/5

Giudizi pensionistici (2017 - 2021)



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

